

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)171

Vol. 1963/0043

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

I/COM(63)171 Def.

Orig.: F

Bruxelles, 24 maggio 1963

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO TARIFFARIO CON LA SPAGNA
Accettazione e firma del Protocollo di accessione
della Spagna al G.A.T.T.

(comunicazione della Commissione al Consiglio)

I/COM(63)171 Def.

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO TARIFFARIO CON LA SPAGNA

Accettazione e firma del Protocollo d'accessione
della Spagna al G.A.T.T.

Comunicazione della Commissione al Consiglio

La Commissione sottopone al Consiglio:

1. un progetto di accordo tariffario fra la Comunità Economica Europea e la Spagna, parafato il 18 marzo 1963 a Ginevra dal presidente della delegazione della Commissione e dal presidente della delegazione spagnola (allegati A 1 e A 2),
2. le lettere scambiate fra i presidenti delle due delegazioni in merito ad alcuni problemi di carattere particolare (allegato B),
3. il protocollo di accessione al G.A.T.T. della Spagna (allegato C).

A. Progetto d'accordo tariffario

Il 6 luglio 1962 la Spagna aveva iniziato dei negoziati con la Comunità ai fini della sua accessione all'Accordo generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio.

La delegazione spagnola aveva presentato numerose richieste di concessioni sulla tariffa doganale comune. Ha accettato di ritirarle ed è stato convenuto di negoziare un accordo che stabilisca un equilibrio fra:

1. i vantaggi che la Spagna trarrebbe, grazie alla sua accessione, dalle concessioni tariffarie già accordate dalla Comunità nel corso dei nuovi negoziati ai sensi dell'articolo XXIV - 6 e dei negoziati Dillon;
2. e le concessioni fatte dalla Spagna alla Comunità nonché i vantaggi indiretti che la Comunità trarrebbe dalle concessioni fatte dalla Spagna ad altre parti contraenti nel corso dei negoziati di accessione.

Il progetto d'accordo firmato comporta dunque un solo elenco: quello delle concessioni della Spagna a favore della Comunità.

Il beneficio indiretto che la Spagna trae dalle precedenti concessioni della Comunità, è stato valutato, dalla delegazione della Commissione, ad un volume di commercio (anno di riferimento 1958) di 75,1 milioni di dollari per circa 189 voci, di cui 4,8 milioni di dollari di riduzioni tariffarie.

Il beneficio che deriva alla Comunità dalle concessioni fatte dalla Spagna (allegato A 2) è valutato a 66 milioni di dollari (anno di riferimento 1960) per 124 voci comportanti 91 riduzioni.

Il beneficio indiretto procurato alla Comunità dalle concessioni spagnole ad altre parti contraenti, e particolarmente agli Stati Uniti e al Regno Unito, presenta un effettivo interesse dato che la Comunità è il principale fornitore della Spagna per numerose voci ed essa beneficerà quindi di diritti di negoziato. Tale beneficio indiretto per la Comunità, è dell'ordine di 65 milioni di dollari per più di 300 voci. Per quanto concerne le concessioni spagnole al Regno Unito ed agli Stati Uniti, la C.E.E. è il principale fornitore per 157 voci che comprendono un volume di commercio di 43 milioni di dollari.

Da tali valutazioni risulta un equilibrio accettabile per la Comunità fra i vantaggi indiretti derivanti alla Spagna dalle precedenti concessioni della Comunità e i vantaggi diretti ed indiretti che la Comunità trae dalle concessioni spagnole. Il progetto di accordo ha riportato il parere favorevole del Comitato speciale (art. 111) (rif.: S/213/63-Cos 24).

B. Scambio di lettere

A richiesta delle delegazioni degli Stati membri, è stata richiamata l'attenzione della delegazione spagnola sugli obblighi sanciti dall'articolo VIII del G.A.T.T. (per quanto concerne le formalità relative alla importazione) e sui lavori delle parti contraenti per ottenere la soppressione delle formalità consolari e dei certificati d'origine.

La delegazione spagnola ha comunicato la regolamentazione applicata dall'entrata in vigore, nel 1960, della nuova tariffa doganale spagnola; tale regolamentazione dispensa le importazioni dal certificato d'origine e dalle formalità consolari nella quasi totalità dei casi ma, secondo le informazioni ottenute dalle delegazioni degli Stati membri, la regolamentazione stessa sarebbe di applicazione alquanto incerta. Si è pertanto proceduto ad uno scambio di lettere (allegato B) allo scopo di facilitare ulteriori passi in caso di difficoltà di applicazione della regolamentazione spagnola.

C. Protocollo di adesione

Il testo del Protocollo di adesione della Spagna all'Accordo generale (allegato C) è stato approvato, il 30 aprile, dal Consiglio del G.A.T.T. A tale Protocollo sono allegati gli elenchi delle concessioni tariffarie della Spagna a favore delle parti contraenti, della Comunità e della Svizzera nonché gli elenchi delle concessioni di alcuni paesi alla Spagna. La Comunità sarà chiamata a firmare il Protocollo di adesione dopo che le parti contraenti del G.A.T.T. si saranno pronunciate a favore dell'adesione della Spagna. Al riguardo il Comitato speciale ha espresso parere favorevole (art. 111) (Rif.: S/312/63 - COS 41).

La Commissione raccomanda al Consiglio:

- i) di concludere l'Accordo tariffario negoziato con la Spagna in occasione dell'adesione di tale paese al G.A.T.T.;
 - ii) di approvare lo scambio di lettere di cui al precedente punto 2);
 - iii) di accettare il Protocollo di adesione della Spagna, nel testo francese facente fede;
 - iv) di autorizzare il Rappresentante della Comunità Economica Europea a firmare tale Protocollo.
-

NEGOZIATO
DI ACCESSIONE DELLA SPAGNA

Allegato A 1
Ginevra, 18 marzo 1963

La Delegazione della Commissione della Comunità Economica Europea e la Delegazione della Spagna informano con la presente il Segretario esecutivo che esse hanno terminato, in data odierna, il negoziato bilaterale.

Pertanto, uniscono alla presente due esemplari, in lingua francese, dell'elenco di concessioni della Spagna sul quale è stato attuato l'accordo.

Il Presidente
della Delegazione
della Spagna

Il Presidente della Delegazione
della Commissione della
Comunità Economica Europea

allegati

Al Segretario esecutivo
dell'Accordo generale sulle
Tariffe e sul Commercio

Villa "Le Bocage"
Palazzo delle Nazioni

GINEVRA

Elenco delle concessioni tariffarie fatte dalla
SPAGNA
alla
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Il testo francese del presente elenco è il solo facente fede

N° della Tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
C	Muli e bardotti:	
2	adulti	25%
04.04	Formaggi e latticini	
A	Formaggi fusi	45%
B	Formaggi a pasta dura e formaggi erborinati	45%
ex C	Altri formaggi compresi i latticini:	
	- altri formaggi	45%
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati:	
B	Uova non nominate, in guscio	20%
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci:	
A	Budella:	
2	in salamoia	12%
07.01	Legumi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
A	Patate:	
2	per il consumo	22%

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo":	
A	Primo sugo	12%
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
B	• Oli concreti:	
2	di palma	14%
28.03	Carbonio (nero di gas di petrolio o "carbon black", neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.):	
	- altri neri fumo	5% minimo specifico di 200 pt.per MQ
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio	
A	Idrossido di sodio (soda caustica)	20%
B	Idrossido di potassio (potassa caustica)	25%
28.43	Cianuri semplici e complessi:	
A	Cianuri:	
1	di sodio, di potassio	30%
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:	
C	Nitrato di calcio, contenente il 16% o meno d'azoto e nitrato di calcio e magnesio, anche puro	10%
D	Nitrato d'ammonio	10%
E	Solfato d'ammonio	10%
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
A	Scorie di defosforazione	13%

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:	
A	Sostanze coloranti di origine vegetale, escluso l'indaco	15%
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati, del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in for- me o recipienti o involucri per la vendita al minuto:	
A	Vernici all'alcool	32%
D	Altre vernici, pitture, pigmenti e prepara- zioni similari	36%
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:	
A	Oli essenziali non deterpenati:	
1	di lavanda, di lavandina e di menta . . .	12%
2	di fiori d'arancio (neroli), di basilico, d'anice, di finocchio, di limone, di man- darino, di mirto, di arancio amaro (ci- trus bigaradia), di arancio dolce (Porto- gallo) di niaouli, di petit grain, di me- lissa e di verbena	7%
5	altri	5%
33.06	Prodotti per profumeria e per toletta prepa- rati e cosmetici preparati	32%
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fo- gli tagliati di forma quadrata o rettango- lare, anche lavorati in superficie o colo- rati) e loro derivati; colle d'ossa, di pel- li, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido:	
A	Gelatine fini, con punto di fusione supe- riore a 28° C	20%
B	Altre gelatine e loro derivati, nonché le colle, compresa l'ittiocollo solido . . .	32%

N° della tariffa	Designazione della merce	Aliquota dei dazi	
37.01	Lastre sensibilizzate, non impressionate, di qualsiasi materia:		
A	Su supporto di vetro	36%	
B	Su supporto di altra materia:		
1	sensibilizzate sulle 2 facce (1)	<u>59%</u> 1963	<u>56%</u> 1964
2	sensibilizzate su di una sola faccia (1)	<u>52%</u> 1963	<u>46%</u> 1964
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:		
A	Pellicole non perforate:		
1	per immagini in bianco e nero	50%	
2	per immagini a colori, negative	40%	
3	per immagini a colori, invertibili	40%	
B	Pellicole perforate per immagini in bianco e nero:		
1	negative, in rotoli di più di 30 m di lunghezza	40%	
2	negative in rotoli di 30 m o meno di lunghezza	45%	
3	positive	50%	
4	controtipi ("duplicating").	25%	
5	reversibili	27%	
C	Pellicole perforate per immagini a colori:		
1	negative, in rotoli di più di 30 m di lunghezza	36%	
2	negative, in rotoli di 30 m o meno di lunghezza	40%	
3	positive, negative intermedie ed invertibili	45%	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:		
A	Per immagini in bianco e nero	50%	
B	Per immagini a colori	54%	

N° di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
37.08	Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo:	
A	Emulsioni sensibili	32%
B	Altre	25%
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:	
A	In forme od imballaggi di peso netto fino a 5 kg	20%
B	Altri	18%
39.03	Cellulosa rigenerata: nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:	
B	Esteri della cellulosa e materie plastiche a base di tali esteri:	
1	Celluloide	25%
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:	
A	Di un numero superiore al n° 42 TEX (fino al n° 14 incluso della numerazione inglese) .	28%
B	Dal n°16 TEX incluso al n°42 TEX incluso (dal n°15 incluso al n°36 incluso della numerazione inglese)	28%
C	Di un numero inferiore al n°16 TEX (dei nn. 37 e seguenti della numerazione inglese)	30%
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:	
B	Veli e tele da buratti:	
1	di seta	19%
2	di altre materie tessili	27%

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:	
B	Alluminosi e silico alluminosi	15%
ex C	Altri:	
	Mattoni silicosi (denominati anche "pietre di dinas")	20%
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.);	
ex C	Altri:	
	Crogiuoli di grafite	20%
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
A	Vetro stampato piano non armato e vetro placcato	27%
B	Vetro stampato piano armato	27%
C	Vetro stampato ondulato non armato	27%
D	Vetro stampato ondulato armato	27%
E	Vetro per specchi e lastre, greggio	27%
70.05	Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:	
A	Vetro di colore naturale, di spessore:	
1	inferiore a 3,5 mm	27%
2	uguale o superiore a 3,5 mm	32%
B	Vetro colorato e vetro placcato	20%
70.07	Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate:	
C	Vetri isolanti a pareti multiple (1)	46% 1963
		44% 1964

N° di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n.70.19	
B	Di altro vetro:	
ex 1	non temperato:	
	Oggetti di vetro con 18% o più d'ossido di piombo	(1) $\frac{46\%}{1963}$ $\frac{44\%}{1964}$
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
C	Di ferro o d'acciaio non speciale:	
3	Ricoperte e diversamente lavorate in superficie:	
b	stagnate (latta) di spessore:	
1	di 0,5 mm o più	(2) $\frac{23\%}{1964}$
2	di meno di 0,5 mm	(2) $\frac{23\%}{1964}$
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:	
B	Fili di ferro o d'acciaio non speciale, la cui massima dimensione della sezione trasversale sia:	
1	uguale o superiore a 5 mm	
b	rivestiti o diversamente lavorati (stagnati, galvanizzati, levigati, ondulati, ecc.)	(1) $\frac{29\%}{1963}$ $\frac{28\%}{1964}$
2	uguale o superiore a 1 mm ma inferiore a 5 mm:	
b	rivestiti o diversamente lavorati (stagnati, galvanizzati, levigati, ondulati, ecc.)	(1) $\frac{34\%}{1963}$ $\frac{33\%}{1964}$
3	inferiore a 1 mm:	
b	rivestiti o diversamente lavorati (stagnati, galvanizzati, levigati, ondulati, ecc.)	(1) $\frac{39\%}{1963}$ $\frac{38\%}{1964}$

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici:	
A	Di acciaio inossidabile	36%
B	Altri	32%
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore):	
A	Caldaie marine:	
	acquatubolari:	
a	a vapore riscaldato	
1	di pressione uguale o inferiore a 38 kg/ cm ²	28%
2	di pressione superiore a 38 kg/ cm ²	24%
D	Parti o pezzi staccati:	
1	costituiti principalmente da tubi	32%
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
B	Altri motori a scoppio o ad accensione a mezzo candela:	
1	per velocipedi e motociclette	44%
2	altri, del peso per ogni pezzo:	
a	uguale od inferiore a 15 kg	44%
b	superiore a 15 kg ma non superiore a 100 kg	50%
D	Parti e pezzi staccati:	
1	per motori d'aviazione	24%
2	altri, compresi gli iniettori, porta iniettori e carburatori	44%
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	32%
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, "skips", verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n.84.23:	

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
84.22 F	Gru:	
1	automotrici, a cingoli o a ruote, non circolanti su binari	32%
2	altri	32%
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:	
A	Presse di stampa per la stampa a piatto, anche con dispositivo per l'inchiostrazione	36%
B	Macchine per la stampa a cilindro, comprese quelle per procedimento offset, del peso, per ogni pezzo:	
1	uguale od inferiore a 6.000 kg	28%
2	superiore a 6.000 kg	20%
C	Rotative, comprese quelle per procedimento offset, nonché altre macchine ed apparecchi di peso, per pezzo:	
1	uguale od inferiore a 7.500 kg	20%
2	superiore a 7.500 kg ma non superiore a 12.000 kg	12%
3	superiore a 12.000 kg	9%
84.52	Macchine calcolatrici: macchine da scrivere dette "contabili", registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:	
B	Macchine calcolatrici:	
2	macchine che consentono di effettuare le quattro operazioni, comprese le macchine elettriche	24%
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
A	Apparecchi elettrici per la telefonia:	
1	ad alta frequenza, per linee ad alta tensione	24%
2	apparecchi telefonici antideflagranti . .	24%
3	altri, compresi gli apparecchi speciali a corrente portante	27%

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
85.13 B	Apparecchi elettrici per la telegrafia: 1 apparecchi per la trasmissione e la ricezione di messaggi anche con procedimento di stampa e di perforazione (telescriventi, manipolatori, trasmittenti a tasto, apparecchi a trasmissione automatica, ritrasmettitori a nastro, ricevitori del tipo Morse, ricevitori acustici, ricevitori a stampa); ripetitori di segnali ed apparecchi autocorrettori d'errori . . . 2 apparecchi a commutazione automatica, compresi quelli per i servizi "Telex" . . . 3 apparecchi speciali per la trasmissione e la ricezione del fac-simile (telefotografia, teleautografia) e per telecomposizione 4 apparecchi speciali per la telegrafia a corrente portante (oscillatori, modulatori, demodulatori, amplificatori di graduazione, reti per l'interruzione, trasmettitori alternati) 5 Altri C Parti e pezzi staccati	24% 24% 24% 24% 24% 24%
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radio-rivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando: B Trasmittenti e rice-trasmittenti, compresi i riceventi non domestici, nonché i loro elementi ausiliari e complementari: 1 trasmittenti e rice-trasmittenti per la radiodiffusione: a di potenza non superiore a 20 kw b di potenza superiore a 20kw, ma non superiore a 40 kw c di potenza superiore a 40 kw, ma non superiore a 75 kw	36% 30% 20%

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
85.15 B 2	trasmettenti e rice-trasmettenti per la televisione nonché i loro elementi ausiliari e complementari:	
a	trasmettenti, rice-trasmettenti, macchine da ripresa, catene di macchine da ripresa, generatori di impulsi, mescolatori, apparecchi telocinematografici, registratori di segnali di immagine, relé hertziani in microonde, antenne, riflettori passivi e ripetitori di più di 50 watts	24%
b	altri	36%
3	altri	36%
E	Parti e pezzi staccati, compresi i mobili separati	40%
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore; quadri di comando o di distribuzione:	
C	Resistenze non scaldanti:	
1	Potenziometri e reostati, di un peso per pezzo:	
a	uguale od inferiore a 100 g	36%
b	superiore a 100 g	24%
E	Quadri di comando o di distribuzione	28%
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo, o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n.85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc., cellule fotoelettriche; diodi, triodi, ecc., a cristallo (transistori, per esempio); cristalli piezoelettrici montati:	

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
85.21 D	Tubi catodici	36%
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	32%
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:	
A	Trattori a ruote, con cilindrata:	
1	uguale od inferiore a 4.000 cm3	35%
2	superiore a 4.000 cm3	30%
B	Trattori a cingoli, con cilindrata:	
1	uguale o inferiore a 6.000 cm3	28%
2	superiore a 6.000 cm3	24%
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	
A	Per il trasporto di persone o miste:	
1	con non più di 9 sedili, compreso quello del conducente	68%
2	altri	64%
B	Per il trasporto delle merci, nonché i telai con una cabina:	
3	altri, di peso:	
a	inferiore a 2.000 kg	68%
b	uguale o superiore a 2.000 kg	64%
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e e gli apparecchi oftalmici:	
ex A	Apparecchi elettromedicali:	
	elettrocardiografi	25%

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
90.17 B 2	Altri: altri	18%
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:	
A	Attrezzature ed apparecchi a raggi X, compresi quelli per la radiofotografia, completi, nonché i loro accessori (quadri di comando, tavoli, poltrone, ecc.) esclusi i tubi generatori e gli schermi presentati isolatamente	25%
C	Tubi generatori di raggi X	36%
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	32%

- (1) I tassi indicati per gli anni 1963 e 1964 entreranno in vigore a decorrere dall'8 giugno di ciascuno di tali anni.
- (2) I tassi indicati per l'anno 1964 entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno medesimo.

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare recezione della Sua lettera in data odierna, redatta nei seguenti termini:

"En el curso de las negociaciones celebradas para la accesión de España al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, su Delegación ha planteado el asunto de las formalidades consulares y certificados de origen que se exigen por las autoridades españolas para la importación de algunas mercancías.

"Me es grato confirmarle que el Gobierno español tiene la intención de adaptar su legislación sobre los derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación de mercancías a las disposiciones del Artículo VIII del Acuerdo General y reducir las formalidades consulares o la exigencia de certificados que puedan dificultar los intercambios comerciales.

"En este sentido me complazco en comunicarle que la Dirección General de Aduanas por circular del 14 de Julio de 1960, de la que adjunto a la presente carta una copia, ha simplificado la reglamentación anterior al disponer que la justificación del origen de las mercancías se podrá efectuar no sólo por medio del certificado de origen expedido con arreglo a las normas antiguas sino, también, por cualquiera de las formas siguientes:

"a. - por un documento acreditativo del origen de la mercancía que amparen, expedido, ya sea por autoridades consulares, aduanas o Càmaras Oficiales de Comercio.

Al Signor Presidente
della Delegazione della SPAGNA

Ginevra

.../...

- "b. - por la simple factura comercial en la que conste el origen real de la mercancía que comprende debidamente diligenciada por las citadas autoridades o Càmaras Oficiales de Comercio.
- "c. - por catàlogos o folletos en los que de un modo claro figure el origen de las mercancías.
- "d. - cuando se trate de mercancías que ostenten signos o marcas visibles que por sí acrediten su origen, dichos signos o marcas serviràn para justificar su origen".

Ne prendo atto e mi riservo, a nome della Comunità Economica Europea, la facoltà di sottoporre alle autorità spagnole, in futuro, le difficoltà di applicazione che si potrebbero presentare.

La prego di gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

TH. C. HIJZEN

N.B. Per facilitare la comprensione di tale testo, viene data in appresso una traduzione della parte spagnola. Tale traduzione non ha carattere di autenticità.

TRADUZIONE

"Nel corso dei negoziati condotti ai fini dell'accessione della Spagna all'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio, la vostra Delegazione ha sollevato il problema delle formalità consolari e dei certificati d'origine richiesti dalle autorità spagnole per l'importazione di determinate merci.

"Mi è gradito confermarle che il Governo spagnolo ha l'intenzione di adattare la propria legislazione sui diritti da riscuotere e sulle formalità concernenti l'importazione e l'esportazione di merci, alle disposizioni dell'articolo VIII dell'Accordo Generale e di ridurre le formalità consolari o la richiesta di certificati che potrebbero ostacolare gli scambi commerciali.

"A tale proposito, ho il piacere di comunicarle che la Direzione Generale delle Dogane ha semplificato, con circolare del 14 luglio 1960 di cui le rimetto, in allegato, un esemplare, la regolamentazione precedente disponendo che l'origine delle merci potrà essere giustificata non soltanto mediante un certificato d'origine redatto in conformità alle vecchie norme, ma anche ricorrendo all'una o all'altra delle seguenti forme:

- "a) mediante un documento attestante l'origine della merce ch'esso accompagna, redatto sia dalle autorità consolari o doganali, sia delle Camere di Commercio ufficiali.
- "b) mediante una semplice fattura commerciale nella quale sarà constatata e debitamente attestata, dalle autorità summenzionate o dalle Camere di commercio ufficiali, l'effettiva origine della merce da essa contemplata.
- "c) mediante dei cataloghi o prospetti sui quali sarà chiaramente indicata l'origine delle merci.
- "d) quando si tratti di merci munito di segni o marchi visibili, che valgano da soli a garantire l'origine, tali segni o marchi serviranno a giustificazione d'origine.

PROTOCOLLO DI ACCESSIONE DELLA SPAGNA ALL'ACCORDO GENERALE
SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO

I Governi che sono Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (rispettivamente denominati, in appresso, "le Parti contraenti" e "l'Accordo generale"), la Comunità Economica Europea, il Governo della Confederazione svizzera (denominato, in appresso, "la Svizzera") ed il Governo della Spagna (denominato, in appresso, "la Spagna"),

TENUTO CONTO dei risultati dei negoziati condotti ai fini dell'ammisione della Spagna all'Accordo generale,

HANNO CONVENUTO, per il tramite dei propri rappresentanti, le seguenti disposizioni:

Parte prima - Disposizioni generali

1. Il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità al punto a) del paragrafo 11, la Spagna diverrà Parte contraente dell'Accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII, e, a titolo provvisorio e sotto riserva delle disposizioni del presente Protocollo, applicherà:

a) le parti I e III dell'Accordo generale;

b) la parte II dell'Accordo generale in ogni caso in cui ciò sia compatibile con la sua legislazione in vigore alla data del presente Protocollo; gli obblighi sanciti nel paragrafo 1 dell'articolo I con riferimento all'articolo III e quelli sanciti alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo II con riferimento all'articolo VI, saranno considerati, ai fini del presente paragrafo, come entranti nel quadro della parte II.

2. a) Salvo contraria disposizione del presente Protocollo, le disposizioni dell'Accordo generale che dovranno essere applicate dalla Spagna, saranno quelle figuranti nel testo allegato all'Atto finale della seconda sessione della Commissione preparatoria della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione con le rettifiche, emendamenti, aggiunte od altre modifiche risultanti dagli strumenti che siano almeno parzialmente in vigore alla data del presente Protocollo, che sono enumerati nell'allegato A del Protocollo medesimo: resta inteso che la presente clausola non obbliga la Spagna ad applicare l'una o l'altra disposizione di uno qualsiasi di tali strumenti prima che tale disposizione abbia effetto in conformità al relativo strumento.

b) In tutti i casi in cui il paragrafo 6 dell'articolo V, la lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo VII e la lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo X dell'Accordo generale menzionano la data di detto Accordo, la data applicabile per quanto concerne la Spagna sarà la data del presente Protocollo.

3. La Spagna accetta il presente Protocollo in conformità alla lettera a) del paragrafo 10 ed accede all'Accordo generale in conformità alla lettera b) del paragrafo 11 di detto Protocollo, per i territori doganali elencati nell'Allegato B. Tali suddivisioni territoriali del territorio nazionale disposte a fini doganali, sono considerate territori doganali soltanto per l'applicazione dell'Accordo generale. I diritti che in ogni momento potrebbero essere applicati all'importazione in uno di tali territori doganali che non sia il territorio doganale delle province della Penisola e della provincia delle Baleari, non potranno mai superare i diritti allora in vigore in questo territorio.

4. Le disposizioni dell'Accordo generale non obbligheranno nessuno dei territori doganali elencati nell'Allegato B a sopprimere o ad estendere ad altre Parti contraenti il trattamento più favorevole in materia di diritti doganali e di imposizioni o di altre regolamentazioni restrittive del commercio che, in qualsiasi momento, potrebbe essere in vigore esclusivamente fra detti territori doganali, per tutto il periodo in cui la parte essenziale dei prodotti scambiati fra tali territori e che sono originari dei territori medesimi sarà esente da diritti e non sarà sottoposta a nessun'altra regolamentazione restrittiva del commercio, o non sarà assoggettabile a diritti che per le materie di origine straniera contenute in tali prodotti.

Parte seconda - Elenchi

5. Ogni elenco dell'Allegato C relativo ad una Parte contraente od alla Comunità Economica Europea, diverrà elenco di tale Parte contraente o della Comunità Economica Europea, allegato all'Accordo generale, il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente o la Comunità Economica Europea avranno accettato il presente Protocollo mediante la firma dello stesso od in maniera diversa, oppure alla data più prossima a quella dell'accettazione che sarà stata notificata per iscritto al Segretario esecutivo nel momento dell'accettazione stessa, restando inteso che la data in cui tale elenco diverrà un elenco allegato all'Accordo generale, non potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità alla lettera a) del paragrafo 11.

6. L'elenco di cui all'Allegato D diverrà elenco della Spagna, allegato all'Accordo generale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità alla lettera a) del paragrafo 11.

7. Gli elenchi di cui all'Allegato E, relativi alla Spagna ed alla Svizzera, diverranno elenchi annessi alla Dichiarazione concernente l'accessione provvisoria della Confederazione svizzera all'Accordo generale del 22 novembre 1958 (denominata, in appresso, "Dichiarazione del 22 novembre 1958 concernente la Svizzera") non appena entrerà in vigore il presente Protocollo in conformità alla lettera a) del paragrafo 11 e la Dichiarazione del 22 novembre 1958 concernente la Svizzera diverrà operante fra la Svizzera e la Spagna in conformità al nuovo paragrafo 8 della Dichiarazione medesima.

8. a) In tutti i casi in cui il paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo generale menzioni la data di tale Accordo:

i) la data applicabile per quanto concerne ciascun prodotto che forma oggetto di una concessione inclusa nell'elenco della Spagna o di una Parte contraente, allegata al presente Protocollo, sarà la data del presente Protocollo se tale prodotto non faceva oggetto, al 1° settembre 1960, di una concessione inclusa nella stessa parte o sezione di un elenco di tale Parte contraente, allegata all'Accordo generale;

ii) la data applicabile per quanto concerne ciascun prodotto che forma oggetto di una concessione inclusa nell'elenco della Comunità Economica Europea sarà, all'atto dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, nel Regno del Belgio, nella Repubblica francese, nella Repubblica italiana, nel Granducato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi:

I. se il prodotto figurava nella prima parte dell'elenco (o di una sezione pertinente dell'elenco) applicabile a tale Parte contraente il 1° settembre 1960: la data dello strumento con il quale tale prodotto è stato incluso per la prima volta nell'elenco: sotto riserva che tale prodotto abbia sempre formato oggetto di una concessione effettiva, dall'entrata in vigore della concessione prevista nello strumento stesso;

II. in tutti gli altri casi: la data del presente Protocollo.

b) Ai fini del riferimento alla data dell'Accordo generale fatto nel paragrafo 6 a) dell'articolo II di detto Accordo, la data applicabile nei confronti degli elenchi allegati al presente Protocollo, sarà quella del Protocollo stesso.

9. La Spagna avrà, in ogni momento, la facoltà di sospendere o di ritirare, in tutto od in parte, ogni concessione inclusa nell'elenco di cui all'Allegato D del presente Protocollo, per il fatto che l'elenco allegato al presente Protocollo, di una Parte contraente, della Comunità Economica Europea o della Svizzera, con la quale tale concessione sia stata in precedenza negoziata, non è ancora divenuto, secondo il caso, elenco allegato all'Accordo generale od alla Dichiarazione del 22 novembre 1958 concernente la Svizzera. Tuttavia:

a) qualsiasi sospensione di concessione a tale titolo deve essere notificata per iscritto alle PARTI CONTRAENTI nei trenta giorni successivi alla data della sospensione stessa;

b) ogni intenzione di ritirare una concessione a tale titolo deve essere notificata per iscritto alle PARTI CONTRAENTI almeno trenta giorni prima della data prevista per il ritiro della concessione;

c) sarà proceduto, a domanda, a consultazioni con ogni Parte contraente o con la Comunità Economica Europea o la Svizzera il cui elenco pertinente sarà divenuto elenco allegato all'Accordo generale e che sarà interessata in maniera sostanziale al prodotto considerato;

d) qualsiasi sospensione o qualsiasi ritiro così' effettuati, cesserà di avere effetto a decorrere dal giorno in cui l'elenco della Parte contraente o della Comunità Economica Europea, con la quale la concessione sia stata in precedenza negoziata, diverrà elenco allegato all'Accordo generale e, al più tardi, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di accettazione del presente Protocollo da parte di detta Parte contraente o della Comunità Economica Europea.

Terza parte - Disposizioni finali

10. a) Il presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario esecutivo delle PARTI CONTRAENTI. Sarà aperto all'accettazione, mediante firma od in maniera diversa, delle Parti contraenti, degli altri Governi che hanno aderito provvisoriamente all'Accordo generale, della Comunità Economica Europea e della Spagna.

b) L'accettazione del presente Protocollo da parte della Spagna costituirà il provvedimento finale necessario perché la Spagna divenga parte di ciascuno dei seguenti strumenti:

- i) Protocollo relativo all'emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX, Ginevra, 10 marzo 1955;
- ii) Quinto Protocollo di rettifica e di modifica del testo degli elenchi allegati all'Accordo generale, Ginevra, 3 dicembre 1955;
- iii) Sesto Protocollo di rettifica e di modifica del testo degli elenchi allegati all'Accordo generale, Ginevra, 11 aprile 1957;
- iv) Settimo Protocollo di rettifica e di modifica del testo degli elenchi allegati all'Accordo generale, Ginevra, 30 novembre 1957;
- v) Protocollo concernente i negoziati ai fini dell'elaborazione di un nuovo elenco III - Brasile, Ginevra, 31 dicembre 1958;
- vi) Ottavo Protocollo di rettifica e di modifica del testo degli elenchi allegati all'Accordo generale, Ginevra, 18 febbraio 1959;
- vii) Nono Protocollo di rettifica e di modifica del testo degli elenchi allegati all'Accordo generale, Ginevra, agosto 1959.

11. a) Sotto riserva delle disposizioni dei paragrafi 5, 7 e 9, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui allo stesso tempo, i) sia stato accettato dalla Spagna e ii) le PARTI CONTRAENTI avranno preso una decisione per l'accessione della Spagna in applicazione dell'articolo XXXIII dell'Accordo generale.

b) La Spagna, divenuta parte contraente dell'Accordo generale in conformità al primo paragrafo del presente Protocollo, potrà accedere a tale Accordo alle condizioni applicabili, fissate nel presente Protocollo, depositando uno strumento di accessione presso il Segretario Esecutivo. Tale accessione diverrà operante sia il giorno in cui l'Accordo generale entrerà in vigore in applicazione dell'articolo XXVI, sia il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dello strumento di accessione ove tale data sia posteriore a quella predetta. L'accessione all'Accordo generale in conformità al presente paragrafo sarà considerata, ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo XXXII di detto Accordo, come accettazione dell'Accordo ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo XXVI dell'Accordo medesimo.

12. La Spagna potrà cessare d'applicare l'Accordo generale a titolo provvisorio, prima di accedervi in conformità alla lettera b) del paragrafo 11, e tale denuncia diverrà operante il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario esecutivo ne avrà ricevuto notifica scritta.

13. Il Segretario esecutivo trasmetterà, senza ritardo, una copia conforme del presente Protocollo ad ogni parte contraente, alla Spagna, ad ogni altro Governo che ha negoziato la sua accessione all'Accordo generale nel corso della Conferenza tariffaria del 1960-61, alla Comunità Economica Europea, ad ogni Governo che abbia aderito provvisoriamente all'Accordo generale e ad ogni altro Governo nei confronti del quale sia entrato in vigore uno strumento che stabilisca speciali rapporti con le PARTI CONTRAENTI dell'Accordo generale; notificherà loro ogni accettazione di detto Protocollo in conformità alla lettera a) del paragrafo 10, l'entrata in vigore del presente Protocollo in conformità alla lettera a) del paragrafo 11, l'accessione della Spagna all'Accordo generale in conformità alla lettera b) del paragrafo 11 ed ogni notifica od avviso dati in conformità alla lettera a) o b) del paragrafo 9 od al paragrafo 12.

FATTO a Ginevra, il trenta aprile millenovecentosessantatre in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, testi che fanno egualmente fede, salvo indicazione contraria per quanto concerne gli elenchi allegati.

ALLEGATO A

STRUMENTI RELATIVI A RETTIFICHE, EMENDAMENTI, AGGIUNTE OD
ALTRE MODIFICHE DELL'ACCORDO GENERALE QUALE DEVE ESSERE APPLICATO
DALLA SPAGNA IN CONFORMITA' ALLA LETTERA a) DEL PARAGRAFO 2

- Protocollo di applicazione provvisoria, Ginevra, 30 ottobre 1947
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 55, pagine da 309 a 316)
- Protocollo di rettifica, L'Avana, 24 marzo 1948 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 3 a 25.)
- Protocollo relativo alla modifica di alcune disposizioni, L'Avana, 24 marzo 1948 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 31 a 39)
- Protocollo di modifica dell'articolo XIV, L'Avana, 24 marzo 1948
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 41 a 55)
- Protocollo di modifica dell'articolo XXIV, L'Avana, 24 marzo 1948
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 57 a 66)
- Protocollo di modifica della Parte I e dell'articolo XXIX, Ginevra, 14 settembre 1948 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 138, pagine da 335 a 345)
- Protocollo di modifica della Parte II e dell'articolo XXVI, Ginevra 14 settembre 1948 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 81 a 111)
- Secondo Protocollo di rettifica, Ginevra, 14 settembre 1948 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 75 a 79)
- Protocollo relativo alla sostituzione dell'Elenco I (Australia), Annecy, 13 agosto 1949 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 107, pagine da 84 a 310)
- Protocollo relativo alla sostituzione dell'Elenco VI (Ceylan), Annecy, 13 agosto 1949 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 138, pagine da 347 a 378)
- Primo Protocollo di modifica dell'Accordo generale, Annecy, 13 agosto 1949
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 138, pagine da 382 a 397)
- Terzo Protocollo di rettifica, Annecy, 13 agosto 1949
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 107, pagine da 312 a 378)

Protocollo d'Annecy sulle condizioni d'adesione, Annecy, 10 ottobre 1949
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 62, pagine da 123 a 490;
volume 63, passim, volume 64, pagine da 3 a 438)

Quarto Protocollo di rettifica, Ginevra, 3 aprile 1950 (Nazioni Unite,
Raccolta dei Trattati, volume 138, pagine da 398 a 465)

Quinto Protocollo di rettifica, Torquay, 16 dicembre 1950
(Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 167, pagine da 265 a 294)

Protocollo di Torquay, 21 aprile 1951 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati,
volume 142, pagine da 34 a 436; volumi da 143 a 146, passim, volume 147,
pagine da 159 a 389)

Primo Protocollo di rettifiche e di modifiche del testo degli Elenchi,
Ginevra, 27 ottobre 1951 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume
176, pagine da 2 a 387)

Primo Protocollo di concessioni addizionali (Unione Sudafricana e Repubblica federale di Germania), Ginevra, 27 ottobre 1951 (Nazioni Unite,
Raccolta dei Trattati, volume 131, pagine da 317 a 324)

Secondo Protocollo di rettifiche e modifiche del testo degli Elenchi,
Ginevra, 8 novembre 1952 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume
321, pagine da 245 a 266)

Secondo Protocollo di concessioni addizionali (Austria e Repubblica federale di Germania), Innsbruck, 22 novembre 1952 (Nazioni Unite,
Raccolta dei Trattati, volume 172, pagine da 341 a 346)

Terzo Protocollo di rettifiche e di modifiche del testo degli Elenchi,
Ginevra, 24 ottobre 1953 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume
321, pagine da 266 a 282)

Quarto Protocollo di rettifiche e di modifiche degli allegati e del
testo degli Elenchi, Ginevra, 7 marzo 1955 (Nazioni Unite, Raccolta
dei Trattati, volume 324, pagine da 300 a 333)

Protocollo relativo all'emendamento del Preambolo e delle Parti II e III
dell'Accordo generale, Ginevra, 10 marzo 1955 (Nazioni Unite, Raccolta
dei Trattati, volume 278, pagine da 169 a 245)

Protocollo sulle condizioni di ammissione del Giappone, Ginevra, 7 giugno 1955 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 220, pagine da 165 a 379)

Protocollo di rettifica del testo francese, Ginevra, 15 giugno 1955 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 253, pagine da 316 a 332)

Terzo Protocollo di concessioni addizionali (Repubblica federale di Germania e Danimarca), Ginevra, 15 luglio 1955 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 250, pagine da 292 a 296)

Quarto Protocollo di concessioni addizionali (Repubblica federale di Germania e Norvegia), Ginevra, 15 luglio 1955 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 250, pagine da 297 a 300)

Quinto Protocollo di concessioni addizionali (Repubblica federale di Germania e Svezia), Ginevra, 15 luglio 1955 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 250, pagine da 301 a 311)

Processo verbale di rettifica del Protocollo relativo all'emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX, del Protocollo relativo all'emendamento del Preambolo e delle Parti II e III, e del Protocollo relativo all'emendamento delle disposizioni organiche, Ginevra, 3 dicembre 1955 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 278, pagine da 247 a 258)

Sesto Protocollo di concessioni addizionali, Ginevra, 23 maggio 1956 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volumi da 244 a 246, passim)

Settimo Protocollo di concessioni addizionali (Repubblica federale di Germania ed Austria), Bonn, 19 febbraio 1957 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 309, pagine da 365 a 370)

Ottavo Protocollo di concessioni addizionali (Cuba e Stati Uniti), L'Avana, 20 giugno 1957 (Nazioni Unite, Raccolta dei Trattati, volume 274, pagine da 323 a 331)

Protocollo d'accessione d'Israele all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, Ginevra, 6 aprile 1962

Protocollo d'accessione del Portogallo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, Ginevra, 6 aprile 1962

Protocollo relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nel quale sono registrati i risultati della Conferenza tariffaria degli anni 1960-1961, Ginevra, 16 luglio 1962

Decimo Protocollo di concessioni addizionali (Giappone e Nuova Zelanda), Ginevra, 28 gennaio 1963

ALLEGATO B

Elenco dei territori doganali menzionati nel
paragrafo 3 del presente Protocollo

- I. Territori nella Penisola spagnola e nelle isole Baleari; isole Canarie; Ceuta e Melilla
- II. Ifni e Sahara
- III. Fernando Po e Rio Muni

ALLEGATO C

Elenco delle concessioni tariffarie delle
parti contraenti attuali

[Canada

Danimarca

Repubblica Sudafricana

Stati Uniti d'America]

ALLEGATO D

Elenco delle concessioni tariffarie della Spagna

ALLEGATO E

Elenchi allegati alla Dichiarazione concernente l'accessione provvisoria
della Confederazione svizzera all'Accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio del 22 novembre 1958

[Spagna

Svizzera]